




REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della PUGLIA Sezione 22, riunita in udienza il 11/10/2022 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

**GIARDINO FRANCESCO**, Presidente  
**TORIELLO MICHELE**, Relatore  
**DE LORENZI ALESSANDRO**, Giudice

in data 11/10/2022 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**



- sull'appello n. 701/2022 depositato il 17/03/2022

**CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA PUGLIA  
SEZIONE STACCATA DI LECCE**

Si certifica che avverso la presente sentenza non è stato proposto nei termini di legge ricorso per la Cassazione, né istanza di revocazione ex art. 395 c.p.c.  
Lecce, 24.01.2023

Il Segretario  
Sonia Maria Civilla

proposto da

Ag. entrate - Riscossione - Lecce - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM

Difeso da

ed elettivamente domiciliato presso c

contro

R

Difeso da

Matteo Sances -

ed elettivamente domiciliato presso s

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- pronuncia sentenza n. 1702/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 2 e pubblicata il 23/11/2021

**Atti impositivi:**

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920199 - IVA-ALTRO

a seguito di discussione in camera di consiglio

Richieste delle parti:

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

### IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

Il 25 febbraio 2020 l'Agente della riscossione notificava alla signora R [redacted] l'intimazione di pagamento n. 05920199 [redacted], con il quale le veniva intimato il pagamento della somma di € 8.047.075,57 in relazione ad una serie di atti, tra i quali, principalmente, l'avviso di accertamento esecutivo n. TVM06C [redacted] di € 7.999.219,13.

La contribuente impugnava l'avviso di accertamento esecutivo e la relativa intimazione di pagamento, chiedendone l'annullamento con vittoria di spese e competenze, evidenziando che gli atti impositivi facevano riferimento a debiti tributari della [redacted] sas, società della quale ella era stata legale rappresentante in epoca antecedente a quella nella quale erano state tenute le condotte in contestazione (tanto che alla signora [redacted] non risultavano essere mai stati notificati i preliminari atti impositivi).

Costitutosi in giudizio l'Agente della riscossione, **la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, con sentenza n. 1702/2021, pronunciata il 3 novembre 2021 e depositata il 23 novembre 2021, accoglieva il ricorso, condannando l'Agente della riscossione alle spese**, rigettando l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Ufficio, e ritenendo decisiva la circostanza che non risultava mai essere stato notificato a R [redacted] alcun atto prodromico all'avviso di accertamento esecutivo n. TVM06C [redacted].

### I MOTIVI DI APPELLO

Con **atto di appello** tempestivamente depositato l'Agenzia delle Entrate, Riscossione, di Lecce ha impugnato la sentenza n. 1702/2021, chiedendone l'annullamento con conseguente riforma anche del capo relativo alle spese, per i seguenti **motivi**: l'eccezione di inammissibilità del ricorso avrebbe dovuto essere accolta dai giudici di prime cure; gli atti prodromici erano stati ritualmente notificati alla società della quale la signora [redacted] era socia accomandataria.

La contribuente ha depositato **controdeduzioni con appello incidentale**, chiedendo dichiararsi l'appello inammissibile perché presentato da avvocato del libero foro e per grave vizio della procura speciale, ed in ogni caso rigettarlo nel merito perché infondato, con riforma altresì del capo della sentenza relativo alle spese, liquidate in misura ampiamente inferiore a quanto dovuto.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

#### L'appello principale è infondato e va dunque rigettato.

Infondate le doglianze in rito dell'appellato, è sufficiente in questa sede ribadire quanto già correttamente osservato dai giudici di prime cure circa la tempestività della costituzione, avendo a mente i termini di cui all'art. 17 bis d. lgs. 456/1992, poiché il valore della controversia, come riconosciuto dallo stesso appellante (cfr. pag. 17 dell'atto di appello), va calcolato guardando all'importo del tributo al netto degli interessi delle

eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato" (art. 12 d. lgs. 546/1992), ed è dunque pari, nel caso di specie, ad € 1.649.

Oltre ad essere tempestivo, il ricorso della signora  era certamente fondato, poiché, come correttamente rilevato dai giudici di prime cure, ella era del tutto estranea alle vicende dalle quali scaturirono gli atti prodromici, che, per questo, non le furono mai notificati, come riconosciuto dalla stessa Agenzia delle Entrate, con la nota del 15 maggio 2020 già versata in atti dalla contribuente.

Non si comprende, dunque, il motivo per il quale l'Agente della riscossione continui ad invocare l'esecuzione un titolo illegittimo ed oramai inesistente.

### **L'appello incidentale del contribuente è fondato e va dunque accolto.**

Deve, invero, essere accolto l'appello incidentale del contribuente, perché le spese sono state liquidate dai giudici di prime cure tenendo conto del valore della controversia, e non, come imposto dalla legge, del valore complessivo portato dall'atto impugnato; vanno, tuttavia, liquidati importi inferiori ai minimi tabellari, attesa l'estrema semplicità della causa, relativa all'esecuzione di un titolo *medio tempore* revocato dall'Ufficio, e la non particolare complessità della difesa articolata dal contribuente.

Vanno, dunque, liquidate per il giudizio di primo grado € 1.500 per la fase di studio, € 500 per la fase introduttiva, € 1.000 per la fase di trattazione ed € 2.000 per la fase decisionale.

Le spese di questo grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

**la Commissione rigetta l'appello dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, ed accoglie l'appello incidentale del contribuente, liquidando, in riforma dell'impugnata sentenza, l'importo di € 5.000 per onorario del giudizio di primo grado, oltre al rimborso del CUT, IVA e CPA come per legge.**

**Condanna l'Ufficio al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 3.000 oltre accessori di legge.**

Così deciso in Lecce, l'11 ottobre 2022.

IL GIUDICE RELATORE

dott. Michele Toriello

IL PRESIDENTE

dott. Francesco Giardino